



Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19

D.L. 31/2021 / A.C. 2989

Dossier n° 99 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 7 aprile 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2989
D.L.	31/2021
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	8
testo originario:	8
Date:	
emanazione:	13 marzo 2021
pubblicazione in G.U.:	13 marzo 2021
presentazione:	13 marzo 2021
assegnazione:	15 marzo 2021
scadenza:	12 maggio 2021
Commissione competente :	Il Giustizia
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; dopo l'esame presso il Senato, il testo consta di **8 articoli** suddivisi in **29 commi**.

L'**articolo 1** al **comma 1** stabilisce che l'**esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato**, limitatamente alla sessione 2020, indetta con decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, è disciplinato dalle disposizioni del decreto in esame. Il **comma 2** dispone il rinvio, per quanto non previsto dalle norme speciali introdotte con il presente decreto legge, alla disciplina attualmente vigente come individuata dalla norma transitoria di cui all'articolo 49 (*Disciplina transitoria per l'esame*) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*). Viene inoltre specificato che i termini che, nelle medesime norme previgenti, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della prima prova orale. Durante l'esame presso il Senato la Commissione ha approvato una **modifica formale**.

L'**articolo 2, modificato nel corso dell'esame in Senato**, al **comma 1** stabilisce che l'esame per la sessione 2020 debba articolarsi in **due prove orali**. Il **comma 1-bis**, introdotto al Senato, demanda a ciascuna Corte d'appello l'estrazione a sorte della lettera dell'alfabeto che costituisce l'ordine di svolgimento per le due prove orali. Il **comma 2** dispone che la prima prova orale sia pubblica ed abbia ad oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che attesti conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato, ivi specificandosi che tale scelta debba giocoforza avvenire, alternativamente, tra le materie regolate dal codice civile, dal codice penale o del diritto amministrativo. Il **comma 3** stabilisce che la sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova orale, è tenuta alla predisposizione, per ogni candidato, di tre quesiti in relazione alla materia prescelta. È quindi espressamente previsto che ogni quesito debba essere collocato all'interno di una busta distinta e numerata e che il presidente della sottocommissione sia tenuto alla chiusura delle buste apponendovi la propria firma. Ai fini dello svolgimento della prova, è previsto che il candidato debba indicare il numero della busta prescelta e che il presidente della sottocommissione ne dia lettura del quesito in essa contenuto. Il **comma 4** dispone che lo svolgimento della prima prova orale debba aver luogo nel limite di tempo complessivo di un'ora dal momento della dettatura del quesito, di cui, si

precisa, trenta minuti per l'esame "preliminare" del quesito e trenta minuti per la relativa discussione, stabilendosi che nel corso dell'esame preliminare del quesito, il candidato possa anche consultare i codici, anche commentati - sia pure esclusivamente con la giurisprudenza - le leggi ed i decreti dello Stato. Il **comma 5** prevede che i candidati non possano portare testi o scritti, anche in formato digitale, tantomeno telefoni cellulari, *computer*, e ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, né possono conferire, pena la immediata esclusione dall'esame. Esaurita la discussione, la sottocommissione si ritira in camera di consiglio, terminata la quale comunica al candidato l'esito della prova. Il **comma 6** dispone che, ai fini della valutazione della prima prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame disponga di dieci punti. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti. Il **comma 7, alle lettere a) e b)**, prevede che la seconda prova orale debba anch'essa essere pubblica e debba durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato, e debba svolgersi a non meno di 30 giorni di distanza dalla prima, consistendo nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui una tra diritto civile e diritto penale (purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale) e una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e nelle materie diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico. E' inoltre stabilito che in caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale debba avere per oggetto obbligatoriamente il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico (lettera a)). In aggiunta, il candidato dovrà fornire in tale sede adeguata dimostrazione della conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato (lettera b)). Il **comma 8** prevede che, ai fini della valutazione della seconda prova orale, ogni componente della sottocommissione d'esame disponga di dieci punti di merito per ciascuna delle sei materie di cui al comma 7, lettere a) e b). Il **comma 9** stabilisce che siano giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.

L'**articolo 3** reca le norme di disciplina della **composizione delle sottocommissioni d'esame**. Il **comma 2** prevede che con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, si proceda alla integrazione e rimodulazione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle sottocommissioni già nominate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. E' stabilito che con lo stesso decreto si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione all'esame e alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la seconda prova orale.

L'**articolo 4, modificato nel corso dell'esame in Senato**, reca la disciplina dei **lavori delle sottocommissioni** e prevede che la prima prova orale sia sostenuta dinnanzi a una commissione diversa da quella insediata presso la sede di appartenenza del candidato e che debba necessariamente svolgersi con modalità di collegamento da remoto, ferma restando la presenza presso la sede della prova di esame (sede di appartenenza del candidato), del segretario della seduta e del candidato da esaminare. Il **comma 3** introduce poi la possibilità che lo svolgimento della prima prova orale avvenga presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di corte di appello o presso i locali dei consigli dell'ordine degli avvocati ubicati negli uffici secondo disposizioni dettate dai presidenti delle corti di appello, previa consultazione dei presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati interessati. Il **comma 4** detta disposizioni parzialmente diverse per la seconda prova orale, che si tiene invece davanti alla sottocommissione insediata presso la sede di appartenenza del candidato, stabilendo peraltro la facoltatività (e non l'obbligo, come per la prima prova) del collegamento da remoto. Il **comma 5** dispone che a ciascun candidato, almeno 20 giorni prima, venga data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per le prove orali. Il **comma 6** attribuisce alla commissione centrale la competenza in ordine all'individuazione delle linee generali da seguire per la definizione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e coerenza dei criteri di esame. Il **comma 7** prevede che in caso di positività al virus COVID-19, di sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19, quarantena o isolamento fiduciario, il candidato possa richiedere, con istanza al presidente della sottocommissione distrettuale corredata da idonea documentazione (quale, ad esempio, certificazione medica o, qualora la documentazione medica non sia disponibile, come nell'ipotesi di quarantena fiduciaria, autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Il presidente della sottocommissione può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.

L'**articolo 5** detta disposizioni relative alle operazioni di **verbalizzazione delle prove d'esame**. In particolare, il **comma 1** prevede che il segretario della sottocommissione sia tenuto alla redazione del verbale della prova di esame, nel quale dare atto delle modalità di identificazione del candidato, delle modalità e del corretto funzionamento del collegamento con la sottocommissione, dell'identità dei membri della sottocommissione collegati, della materia prescelta dal candidato, del numero della busta dalla quale il quesito è prelevato, del contenuto integrale del quesito letto al candidato, dell'orario di inizio e della fine della prova. Il **comma 2** prevede che al termine della prova il segretario della sottocommissione dia atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni materia e dell'esito della prova, come comunicato dal presidente della sottocommissione, dando lettura integrale del verbale alla presenza del candidato e in collegamento con la sottocommissione. Il **comma 3** stabilisce che una volta approvato dal presidente della sottocommissione, il verbale sia sottoscritto dal segretario della sottocommissione e dal candidato e che in caso di rifiuto della sottoscrizione da parte di quest'ultimo il segretario ne dia atto nel verbale.

L'**articolo 6** disciplina i **compensi spettanti ai componenti e al segretario delle sottocommissioni**, riconoscendo loro, oltre ai compensi fissi e variabili già previsti a legislazione vigente, anche un ulteriore **gettone di presenza** per la prima prova orale.

L'**articolo 7** reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli **oneri derivanti dal gettone di presenza** riconosciuto per la prima prova orale ai componenti e al segretario delle sottocommissioni esaminatrici.

L'**articolo 8** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegate

Il provvedimento, nel testo originario presentato al Senato (AS 2133), risulta corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione prevista dall'articolo 7 del DPCM n. 169 del 2017.

Si ricorda che il [DPCM n. 169 del 2017](#), che reca il nuovo regolamento sull'AIR, sulla verifica di impatto della regolamentazione (VIR) e sulle consultazioni, prevede, all'articolo 7, la possibilità, per l'amministrazione competente, di richiedere al Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio l'esenzione dall'AIR in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate: costi di adeguamento attesi di scarsa entità per i destinatari; numero esiguo di destinatari dell'intervento; risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; limitata incidenza sugli assetti concorrenziali di mercato.

Si segnala che la dichiarazione di esenzione richiama, motivando il richiamo, tutte le condizioni di esenzione previste dall'articolo 7.

Si ricorda infine che in

base all'articolo 6 del DPCM n. 169 del 2017, l'AIR è sempre esclusa con riguardo a: a) disegni di legge costituzionale; b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale; c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati; f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali; g) testi unici meramente compilativi; h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-*bis* (regolamenti di organizzazione dei ministeri) e 4-*ter* (regolamenti di riordino delle disposizioni regolamentari vigenti) della legge n. 400 del 1988.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni e altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, originariamente composto da 8 articoli, per un totale di 28 commi, ha subito nel corso dell'esame al Senato l'incremento di un solo comma; esso appare riconducibile alla *ratio* unitaria, indicata anche nel preambolo, di introdurre una speciale disciplina, per la sola sessione 2020, che consenta lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel rispetto delle prescrizioni imposte al fine di prevenire fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19;

Per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che uno solo dei 29 commi prevede l'adozione di un provvedimento attuativo (un decreto del Ministro della giustizia).

